



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Via G. Caracci, 36 - 00157 ROMA
Prot. 20368/23.18.5

2611

23 SET. 2014

STO DIPENDENTI
OP. PROF.
UTENZA

Roma, 22 settembre 2014

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

U.R.P.
SEDE

e, p.c. CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma

UNASCA
Viale Valle Fiorita, 88
Roma

Oggetto: Abilitazioni CQC e conseguimento della patente di guida delle categorie C, CE, D o DE in deroga dai limiti di età.

Come è noto, il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013 prevede la possibilità di conseguire le patenti di guida delle categorie C, CE, D o De in deroga ai limiti di età di 21 e 24 anni previsti dalla direttiva 2006/126/CE, frequentando un corso di formazioni iniziale CQC.

A seguito dell'emanazione di questa disposizione, sul territorio nazionale un rilevante numero di candidati al conseguimento delle citate categorie, di età inferiore a 21 e 24 anni, ha frequentato la parte teorica (e in alcuni casi anche le lezioni pratiche collettive) dei corsi di qualificazione iniziale. Tuttavia detti soggetti non hanno potuto completare le procedure per ottenere il rilascio della qualificazione CQC e della patente di guida, perché la norma applicativa del citato art. 18 del decreto legislativo 16/2013 è stata emanata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solamente il 20 maggio 2014.

Tanto premesso, si evidenzia che il corso teorico di qualificazione iniziale non ha scadenza di validità. Di conseguenza, coloro che lo hanno frequentato possono presentare richiesta per sostenere l'esame di teoria per il conseguimento della patente di guida. Superato detto esame e ottenuta l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, detti conducenti potranno svolgere le esercitazioni pratiche del corso di qualificazione iniziale. A tal proposito, i soggetti formatori dovranno presentare un nuovo calendario delle esercitazioni, alla Direzione Generale territoriale e all'Ufficio Motorizzazione civile competenti, specificando che si tratta di *"calendario integrativo del corso già svolto dal ... al ... il cui avvio è stato comunicato in data, al fine di consentire ai candidati sottoelencati di conseguire la patente di guida in deroga ai limiti di età, come previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2. (a seguire i nomi degli allievi)"*.

Terminato il corso, gli allievi potranno sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione CQC e, in caso di esito positivo, l'esame per il conseguimento della patente di guida.

Le disposizioni sopra riportate hanno validità di un anno dalla data di emanazione della presente circolare.

f.to Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

FF